

Varese, 13.02.2024

News n. 2/2024 – Decreto “Adempimenti” - Novità

Il D.Lgs. n. 1 del 8 gennaio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024, prevede numerose disposizioni in materia di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari (c.d. D.Lgs. “Adempimenti”).

Anticipazione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali

Il Decreto Adempimenti prevede l’anticipazione:

- **al 30 settembre** (rispetto al 30 novembre), a decorrere dal 2024, del termine finale di presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP; per i soggetti IRES, il termine viene stabilito all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (rispetto al precedente termine dell’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta);
- **al 1° aprile**, a decorrere dal 2025, del termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, della dichiarazione IRAP e del modello 770.

Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente al 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d’imposta i precedenti termini di presentazione, vale a dire entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.

Semestralizzazione dei termini di invio delle spese sanitarie al sistema tessera sanitaria

È prevista la semestralizzazione a regime, a decorrere dal 2024, dell’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera sanitaria, ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate.

A decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2024, infatti, la cadenza di trasmissione dei dati sarebbe dovuta diventare mensile.

I termini di trasmissione dei dati saranno stabiliti con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Mancata indicazione dei crediti d'imposta di natura agevolativa in dichiarazione – Esclusione della decadenza

Il Decreto Adempimenti prevede che la mancata indicazione nelle dichiarazioni annuali dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici non determina la decadenza dal beneficio, sempre che siano spettanti.

Le suddette disposizioni si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022, quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, dalle dichiarazioni relative all'anno 2023 (modelli REDDITI 2024).

Modifiche alle scadenze per il versamento rateale delle imposte

Per i contribuenti che si avvalgono della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme, dovute a titolo di saldo e di primo acconto, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, è prevista:

- la proroga al 16 dicembre (rispetto alla fine del mese di novembre previsto in precedenza) del termine per concludere il piano di rateizzazione, **aggiungendo così una rata;**
- la medesima scadenza per il versamento delle rate successive alla prima al giorno 16 di ciascun mese per tutti i contribuenti (al posto di scadenze differenziate tra soggetti titolari e non titolari di partita IVA).

Regime premiale ISA – Incremento del limite per l'esonero dal visto di conformità o dalla garanzia

È stato elevato l'importo sino al quale, in relazione ai diversi livelli di affidabilità conseguiti sulla base degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i contribuenti sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità ai fini:

- della compensazione “orizzontale” nel modello F24 di crediti per imposte dirette, IRAP e IVA;
- dei rimborsi IVA.

In particolare, il limite entro il quale non è dovuto il visto di conformità sul modello da cui emerge il credito è innalzato:

- da 20.000 a 50.000 euro, relativamente alla compensazione “orizzontale” di crediti per imposte dirette e IRAP;
- da 50.000 a 70.000 euro, relativamente alla compensazione “orizzontale” dei crediti IVA e ai fini dei rimborsi IVA.

L'operatività dei nuovi limiti deve ritenersi subordinata all'emanazione di un nuovo provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate che definisca nuovi livelli di affidabilità fiscale applicabili.

Incremento del limite minimo per i versamenti IVA

È elevato da 25,82 a 100,00 euro il limite al di sopra del quale è dovuto il versamento dell'IVA emergente dalle liquidazioni periodiche, da effettuarsi:

- entro il giorno 16 del mese successivo, nel caso delle liquidazioni mensili;
- entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari, nel caso delle liquidazioni trimestrali su base opzionale.

Se l'importo dovuto non supera il limite di 100 euro, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese o trimestre successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Il nuovo limite si applica a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all'anno d'imposta 2024. La prima liquidazione per la quale si applica il nuovo limite, quindi, è quella riferita al mese di gennaio 2024, da effettuarsi entro il 16 febbraio 2024.

Incremento del limite minimo per i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, redditi diversi e provvigioni

Il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi diversi e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, se l'importo non è superiore a 100 euro, può essere effettuato:

- insieme al versamento relativo al mese successivo;
- comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il 16 gennaio successivo.

Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dai compensi corrisposti nel mese di gennaio 2024, quindi dalle relative ritenute da versare entro il 16 febbraio 2024.

Eliminazione della certificazione unica per i soggetti in regime forfetario e di vantaggio

È previsto l'esonero per i sostituti d'imposta dal rilascio e dall'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica in relazione ai compensi, comunque denominati, che

corrispondono ai contribuenti nei regimi forfetario (ex L. 190/2014) e di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011).

La disposizione opera a decorrere dalle **Certificazioni Uniche che dovranno essere rilasciate e trasmesse nel 2025 con riguardo all'annualità 2024.**

Sospensione dell'invio degli avvisi bonari e delle lettere di compliance

Viene sospeso l'invio dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre di ogni anno, salvo casi di indifferibilità ed urgenza:

- degli avvisi bonari (a seguito di liquidazione automatica e/o del controllo formale);
- degli atti relativi alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata;
- delle c.d. "lettere di *compliance* e/o comunicazioni di irregolarità".

Ricordiamo che per gli avvisi bonari e gli atti relativi alla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, continua ad applicarsi la sospensione feriale dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno prevista ai fini del termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Resta anche applicabile la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno relativa al termine di trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, ad eccezione delle richieste effettuate a seguito di accesso, ispezione e verifica e delle procedure di rimborso IVA.

Semplificazione dei versamenti tramite il Modello F24

In un'ottica di semplificazione dei versamenti effettuati con il modello F24, è prevista la possibilità di:

- disporre in via preventiva l'addebito delle somme dovute per scadenze future su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, in relazione ai versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte, contributi e somme effettuati tramite il modello F24 mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- utilizzare la piattaforma PagoPA, per i versamenti di imposte, contributi e altre somme a cui si applica la disciplina dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

Le modalità attuative delle nuove disposizioni saranno stabilite con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Invio dei corrispettivi mediante soluzioni software

Viene introdotta una semplificazione per i soggetti passivi IVA tenuti all'invio telematico dei corrispettivi ai sensi dell'art. 2 co. 1 del D.Lgs. 127/2015, ossia per gli esercenti attività di commercio al minuto e assimilate di cui all'art. 22 del DPR 633/72.

Viene infatti stabilito che la memorizzazione e la trasmissione “dell'importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi” di cui all'art. 2 co. 1 del D.Lgs. 127/2015 possano essere effettuate anche mediante soluzioni esclusivamente software, e quindi non soltanto, come avviene attualmente, mediante i registratori telematici e la procedura web dell'Agenzia delle Entrate.

Occorre però che i software in questione garantiscano la sicurezza e l'inalterabilità dei dati memorizzati e trasmessi.

Sempre in un'ottica di semplificazione, viene stabilito che tali software dovranno anche consentire l'integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, nel caso in cui l'operazione commerciale sia regolata mediante tali forme di pagamento.

Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa al decreto, le soluzioni software saranno installabili su qualsiasi dispositivo, compresi i dispositivi evoluti di pagamento elettronico (c.d. “SmartPOS”). In tal modo, si intende consentire agli esercenti l'utilizzo di un unico strumento per le operazioni commerciali, amministrative, fiscali e di pagamento.

L'attuazione della misura è demandata all'adozione di uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, sentito il Garante della privacy, con i quali dovranno essere definite le specifiche tecniche per la realizzazione, l'omologazione e il rilascio delle soluzioni software.

Rinuncia sanzioni per rinuncia al contante – eliminazione dell'indicazione dei rapporti finanziari nelle dichiarazioni

Gli imprenditori e gli esercenti arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, che per **tutte le operazioni (attive e passive)** non utilizzano il contante, beneficiano della riduzione alla metà delle sanzioni per le violazioni dichiarative (dichiarazione dei redditi infedele, dichiarazione IVA infedele, violazioni sulla fatturazione e registrazione delle operazioni).

Ai fini della riduzione delle sanzioni occorre la rinuncia al contante per tutte le operazioni attive e passive e l'indicazione nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione IVA degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari.

Con l'art. 15 co. 2 del Decreto Adempimenti viene abolito il presupposto dell'indicazione nelle suddette dichiarazioni degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari (es. conti correnti).

La modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, quindi dalle dichiarazioni dei redditi e IVA relative al 2023 (modelli REDDITI 2024 e IVA 2024).

* * * * *

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

Cordiali saluti

(Studio Castelli Professionisti Associati)